

La Legge di Stabilità 2012

sintesi delle novità principali in materia fiscale e del lavoro

a cura di Celeste Vivenzi

Fonte Normativa	Contenuto della norma
CAF, intermediari abilitati e banche – compensi per dichiarazioni e F24 (art. 4)	<p>A partire dal 2012, il compenso per l'attività di assistenza fiscale fornita dai CAF o dai professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) viene fissato in misura pari a 14 euro per ciascuna dichiarazione (importo aumentato a 26 euro se si tratta di modello 730 congiunto).</p> <p>A far data dal 2012 vengono eliminati i compensi spettanti agli intermediari abilitati per la trasmissione in modalità telematica delle dichiarazioni dei redditi o per i modelli F24 (stessa sorte per le banche/ Poste italiane per il servizio di ricezione e di trasmissione delle dichiarazioni).</p>
Riforma Garante del Contribuente (art. 4)	<p>Il "Garante del contribuente" a far data dal 1° gennaio 2012 diventa organo monocratico (non possono più partecipare i dirigenti dell'Amministrazione finanziaria e i militari della Guardia di finanza).</p>
Nomine nelle Commissioni tributarie (art. 4)	<p>I soggetti risultati idonei al concorso per giudice tributario (pubblicato sulla G.U. 16 agosto 2011, n. 65) verranno nominati componenti delle Commissioni tributarie in modo graduale.</p>

Fonte Normativa	Contenuto della norma
<p>Personale della Pubblica amministrazione (art. 4)</p>	<p>In caso di controversia in merito al rapporto di lavoro l'eventuale domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va proposta entro 120 giorni a decorrere dalla sentenza passata in giudicato.</p> <p>Sono anche abolite le indennità e i rimborsi spettanti in caso di missione e di trasferimento per i dipendenti statali e l'indennità di prima sistemazione è dovuta solo in caso di effettivo cambiamento della residenza del dipendente. Inoltre per partecipare al concorso di dirigente occorre versare un diritto di segreteria compreso tra 10 e 15 euro.</p>
<p>Pensioni – aumento a 67 anni dell'età pensionabile (art. 4)</p>	<p>I trattamenti pensionistici a decorrere dal 2026 scatteranno solo per coloro (uomini o donne) che abbiano un'età pari o superiore a 67 anni.</p>
<p>Riforma delle Professioni (art. 4)</p>	<p>Introdotta la possibilità di costituire società (sia di persone che di capitali) per l'esercizio di attività professionali regolamentate, il cui atto costitutivo deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Fonte Normativa	Contenuto della norma
	<p>Inoltre, occorre che:</p> <p>a) la denominazione sociale, in qualunque modo formata, contenga l'indicazione di società tra professionisti;</p> <p>b) la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;</p> <p>c) i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, mentre la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta;</p> <p>d) la società tra professionisti possa essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.</p> <p>Inoltre viene eliminato l'obbligo di utilizzare le tariffe professionali per determinare il compenso (verranno concordate liberamente con il cliente).</p>
<p>Novità Assicurazioni RC auto (art. 4)</p>	<p>Previsti controlli per verificare la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo (controlli incrociati con i dati delle polizze e le rilevazioni elettroniche derivanti da : autovelox, ZTL, ecc.).</p>
<p>Società di capitali e collegio sindacale (art. 4)</p>	<p>Dal 1° gennaio 2012 le S.r.l. che non hanno nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.</p> <p>Per l'obbligatorietà del collegio sindacale viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere anche le funzioni dell'organismo di vigilanza; - nelle S.r.l. l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un revisore o di un sindaco al posto del collegio sindacale come oggi previsto; - per le società con capitale sociale inferiore a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico (deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro).

Fonte Normativa	Contenuto della norma
Contabilità semplificata (art. 4)	<p>Per i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili è prevista la facoltà di sostituire la tenuta delle scritture contabili con gli estratti conto bancari.</p> <p>I nuovi limiti contabili previsti per l'accesso al regime semplificato valgono anche per le liquidazioni trimestrali iva (400.000 euro per chi effettua prestazioni di servizi e 700.000 per le altre attività).</p>
Pubblica amministrazione e rilascio certificati(art. 4)	<p>La PA ha l'obbligo di acquisire i dati di cui necessita direttamente dagli enti che ne sono in possesso e di accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.</p> <p>Inoltre, è obbligatorio acquisire d'ufficio e controllare (entro 30 giorni) le informazioni relative alla regolarità contributiva.</p>
Novità in materia di lavoro e di previdenza (art. 4)	<ul style="list-style-type: none"> - sgravio contributivo integrale del 10% per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2016 (per i primi 3 anni del contratto) limitatamente ai casi in cui il datore abbia un numero di dipendenti pari o inferiore a nove; - incremento dell'1% dei contributi dovuti alla gestione separata INPS; - Modificati i criteri per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'ambito “ del contratto di inserimento”; - modifica della disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale (- sopresse le clausole flessibili o elastiche fatto salva la regolamentazione da parte della contrattazione collettiva; - riduzione da 5 a 2 giorni lavorativi del periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro che intende avvalersi della clausola flessibile o elastica;-) eliminazione della condizione che prevede che l'accordo risulti da atto scritto per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e che sia convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente; - introduzione di misure per potenziare il ricorso al telelavoro;

Fonte Normativa	Contenuto della norma
	<ul style="list-style-type: none"> - modifica alla disciplina dell'imposta sostitutiva per incrementi della produttività (in particolare vengono previsti sgravi ai fini irap); - prevista l'eliminazione del libretto personale per i lavoratori dell'ENPALS.
PEC (art. 4)	<p>Introduzione dell'obbligo di indicazione (da parte del difensore) del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato al proprio ordine in tutti gli atti del processo civile (anche nei ricorsi per Cassazione). Inoltre, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC ai rispettivi ordini o collegi che devono mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione un apposito elenco delle PEC.</p>
Controversie civili e aumento del Contributo unificato (art. 4)	<p>Il contributo unificato viene aumentato del 50% nei giudizi di impugnazione e raddoppiato nei processi davanti alla Corte di Cassazione.</p>
Deduzione a forfait per gli esercenti distributori di carburanti (art. 5)	<p>Dal 01.01.2012 viene prevista una deduzione forfetaria in favore dei distributori di carburante consistente in una riduzione del reddito di impresa in questo modo determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,1% dei ricavi fino a 1.032.000 euro; - 0,6% dei ricavi oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro; - 0,4% dei ricavi oltre 2.064.000 euro. <p>Tale deduzione non deve essere considerata nel calcolo per la determinazione degli acconti d'imposta dovuti .</p>

16 novembre 2011
Celeste Vivenzi